



## **COMUNE DI CORDENONS**

# **REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.54..... del ..... 12-10-2023**

## **FONTI**

Articolo 118 della Costituzione

Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

Articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

Articolo 1 –commi 125-129-Legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»

Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117),

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Principi E Finalità

Il Comune di Cordenons, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.

L'azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del codice del terzo settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

## **Art. 1 OGGETTO**

Gli interventi del comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture comunali;
- c) prestazione di un servizio, di una attività o altre forme di intervento comunale, dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Il regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.

## **Art. 2 BENEFICIARI**

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali
- associazioni, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti, missioni religiose e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede e/o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
- Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

## **Art. 3 TIPOLOGIE**

a) contributo finanziario: somma di denaro erogata a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente previa pubblicazione di avvisi pubblici redatti sulla base di indirizzi annuali della Giunta comunale.

b) patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

c) agevolazione economica o patrocinio oneroso:

- la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare, sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del comune, la stampa di materiale pubblicitario presso soggetto contrattualizzato con il comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;

- l'impiego di personale dipendente dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal responsabile del servizio. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal responsabile del servizio cui il personale è assegnato.

- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto della Giunta comunale in sede di concessione.

Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

#### **Art. 4 AREE DI INTERVENTO**

In linea generale, le aree di intervento sono le seguenti:

##### **ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIALE COMUNALE**

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza per la comunità locale;
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed inclusione sociale.

##### **ATTIVITÀ UMANITARIE, DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA, PREVENZIONE E SALUTE**

- attività educative e formative;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività.

##### **ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche giovanili;
- iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
- interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

##### **ATTIVITÀ NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO**

- attività sportive per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani;

- attività e manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per l'interesse della comunità locale.

### **ATTIVITÀ NEL SETTORE TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

- manifestazioni ed iniziative volte alla promozione turistica del territorio.
- tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali o di altro tipo, locali, che costituiscono una risorsa per lo sviluppo della competitività e dell'economia del territorio del Comune di Cordenons.

### **ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE**

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni, della lingua e della cultura locali, della danza, della musica, del teatro, delle arti figurative, del cinema e delle attività editoriali;
- eventi culturali, mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della comunità locale;
- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, museale e librario;
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità;
- attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi anche con i paesi gemellati.

### **ATTIVITA' SPECIFICHE PER LA TERZA ETA'**

Attività e progetti di promozione culturale, di informazione e aggiornamento per l'invecchiamento attivo.

### **ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE**

- manifestazioni promozionali, iniziative e attività legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
- attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

### **ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'OPERA DI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, MISSIONI RELIGIOSE**

Attività e iniziative volte al sostegno dell'aggregazione sociale e della promozione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio culturale, dello sport e delle politiche sociali

promosse e sviluppate da parrocchie, missioni o altre istituzioni religiose riconosciute, radicate nel territorio comunale.

## **PROTEZIONE CIVILE**

- attività connesse con le azioni di protezione civile;
- attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- attività di supporto a manifestazioni e eventi rilevanti per il Comune di Cordenons.

## **INNOVAZIONE SOCIALE, RIUSO, RIGENERAZIONE URBANA, TUTELA DEI BENI COMUNI**

- organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
- attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

## **Art. 5 SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili sono in linea generale quelle strumentali alla realizzazione delle attività oggetto di contributo e comunque devono essere specificate negli avvisi pubblici finalizzati all'erogazione dei contributi.

## **Art. 6 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI**

L'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti ed attività di interesse pubblico proposti dai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, avviene tramite lo strumento degli avvisi annuali da pubblicare sul sito internet del Comune che definiscono i criteri e le modalità di cui all'art. 12 della legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante disposizioni sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

A tal fine la Giunta comunale ogni anno definisce le linee di indirizzo per l'elaborazione degli avvisi in merito a contenuti (modalità, condizioni, requisiti ecc...), linee contributive e risorse.

L'adozione degli avvisi è di competenza del responsabile di ciascuna area afferente alle attività di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento.

I contributi vengono concessi dal responsabile dell'area competente, con propria determinazione. Per la valutazione delle richieste di contributo, il responsabile dell'area competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

I contributi sono liquidati con provvedimento del responsabile di Area competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione. I termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata. In casi di necessità e

urgenza debitamente motivate il Responsabile del Servizio, su richiesta del beneficiario, può valutare la concessione anticipata di un acconto del contributo.

#### **Art. 7 CONCESSIONE SALE COMUNALI**

La concessione delle sale comunali può essere a titolo gratuito o agevolato qualora l'uso sia destinato a:

- a) attività rientranti nelle aree di intervento di cui all'art. 4 del presente Regolamento proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro di interesse pubblico;
- b) attività con altri enti pubblici ed enti del terzo settore disciplinate in apposite convenzioni o accordi.

La concessione è disposta con Delibera di Giunta comunale. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.

#### **Art. 8 CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

Sono considerati altri benefici economici la prestazione di un servizio, di una attività o altre forme di intervento comunale, dirette ad arrecare un vantaggio economico (es. servizi e/o attrezzature).

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

Anche nel caso di concessione di beni mobili, il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.

#### **Art. 9 IL PATROCINIO**

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al comune dal soggetto organizzatore o da eventuale rappresentante legale di enti ed è concesso formalmente dall'amministrazione comunale con atto del sindaco.

Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Il soggetto o l'ente, per ottenere il patrocinio, deve inviare al comune tutte le informazioni inerenti l'evento, gli eventuali soggetti coinvolti, i tempi di attuazione e finalità che non devono essere esclusivamente di lucro, ma che abbiano anche una finalità d'interesse pubblico e che valorizzino il comune.

La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di altri vantaggi economici.

#### **Art. 10 TRASPARENZA**

Gli atti, con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.